

PIANO TRANSIZIONE 5.0

CHE COSA È

Il Piano Transizione 5.0 è finalizzato a sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese e agevola i nuovi investimenti realizzati negli anni 2024 e 2025, in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegue una riduzione dei consumi energetici.

AGEVOLAZIONE

È previsto un **CREDITO D'IMPOSTA** variabile a seconda della riduzione dei consumi ottenuta a livello di stabilimento o di processo produttivo, conseguita tramite gli investimenti. In dettaglio:

RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI	INVESTIMENTI FINO A 2,5 MILIONI DI €	INVESTIMENTI TRA 2,5 E 10 MILIONI DI €	INVESTIMENTI TRA 10 E 50 MILIONI DI €
≥3% consumi struttura produttiva ≥5% consumi processi interessati dall'investimento	35%	15%	5%
>6% consumi struttura produttiva >10% consumi processi interessati dall'investimento	40%	20%	10%
>10% consumi struttura produttiva >15% consumi processi interessati dall'investimento	45%	25%	15%

La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici **registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti**, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Per le **imprese di nuova costituzione**, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno **scenario controfattuale**, individuato secondo i criteri definiti nel decreto in corso di pubblicazione.

BENEFICIARI

L'agevolazione è riconosciuta a **tutte le imprese del territorio nazionale**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.

PROGETTI AMMISSIBILI

Sono agevolabili gli investimenti in **beni materiali e immateriali** nuovi indicati rispettivamente negli **Allegati A e B del Piano Transizione 4.0**, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La condizione necessaria è che questi siano inseriti in un **progetto di innovazione** che consenta, tramite gli stessi, una **riduzione pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento**.

In modo particolare, l'elenco dei beni dell'Allegato B viene ampliato con:

- software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Nell'ambito di tali progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici sono inoltre agevolabili:

A) GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI:

- investimenti in beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta;
- con riferimento agli **impianti fotovoltaici** sono considerati ammissibili esclusivamente:
 - a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
 - b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
 - c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0%.
- **i moduli fotovoltaici alla lettera b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo.** Per un incentivo potenziale del 63% (45% di aliquota massima del Transizione 5.0 con la maggiorazione del 140% della base imponibile). La maggiorazione si applicherà sulla sola parte relativa ai pannelli fotovoltaici.

B) FORMAZIONE DEL PERSONALE:

- spese per la formazione del personale finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi;
- **limite massimo del 10% degli investimenti** effettuati nei beni di cui sopra (**massimo 300 mila euro**);
- a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto attuativo del Ministero.

Gli step da seguire per l'accesso all'incentivo:

- Le imprese presentano, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal **GSE** una **certificazione ex ante**, attestante le caratteristiche del progetto e i risultati conseguibili, oltre a una **comunicazione ex ante** con la descrizione del progetto e il costo.
- Il GSE **verifica** la completezza della documentazione e **trasmette** al Ministero l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito che, se ci sono risorse disponibili, risulta così **"prenotato"**.
- Le imprese dovranno inviare al GSE **comunicazioni periodiche** relative all'avanzamento dell'investimento. In base a tali comunicazioni è determinato l'importo del credito utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.
- Al termine dell'investimento l'impresa invia al GSE una **comunicazione ex post** di completamento dell'investimento corredata dalla **certificazione ex post**.
- Il GSE trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie e l'**ammontare definitivo** del credito d'imposta utilizzabile in compensazione.
- Il credito d'imposta **è utilizzabile esclusivamente in compensazione**, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco presentando il modello F24. Se l'impresa non ha capienza per fruire dell'intero credito, può riportare in avanti e utilizzare in **cinque quote annuali di pari importo** l'ammontare non ancora utilizzato.
- Per poter beneficiare del credito senza essere soggetti a eventuali ricalcoli i beni **non devono essere ceduti** a terzi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti.

Il beneficio è subordinato alla presentazione di **apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente** che attestano:

- **ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;**
- **ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante** (compresa avvenuta interconnessione).

TEMPI E NOTE

Solo le **piccole e medie imprese** potranno aggiungere al credito d'imposta anche le **spese sostenute per le certificazioni fino a un massimo di 10.000 euro**.

Infine, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono essere attestati da **apposita certificazione a cura del revisore dei conti**. Le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti potranno beneficiare in aggiunta al credito d'imposta 5.0 fino a **5.000 euro**.

In attesa del Decreto che definirà i termini e le modalità attuative dell'agevolazione.

Rev. 01 del 04/03/2024

Per informazioni e/o studi di fattibilità gratuiti:

TEL. 030731921 – EMAIL: info@pigrecostr.it

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Pigreco Consulting Srl Unipersonale non si assume alcuna responsabilità per il contenuto della presente scheda e ricorda che fanno fede esclusivamente i testi normativi pubblicati nelle edizioni cartacee delle fonti ufficiali degli organi deliberanti: G.U.C.E., G.U.R.I., Burl etc.